

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2618

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PIVETTI, MAGISTRONI, BONATO, AIMONE PRINA, MAGNABOSCO, POLLI, BERTOTTI, NEGRI, FRONTINI, BRAMBILLA, TERZI, MATTEJA, GIANMARCO MANCINI, ONGARO, FLEGO, PROVERA, MAURIZIO BALOCCHI, LATRONICO, ORESTE ROSSI, MAZZETTO, ALDA GRASSI, ANGHINONI, CALDEROLI, LEONI ORSENIGO, COMINO, MARIA CRISTINA ROSSI, DOSI, METRI, ARRIGHINI, BORGHEZIO, MEO ZILIO**

Norme per la tutela dei minori in età scolare  
impiegati nel campo della pubblicità

Presentata il 4 maggio 1993

**ONOREVOLI COLLEGHI!** — Il crescente ricorso all'impiego di minori per campagne pubblicitarie ha sollevato perplessità e preoccupazione in campo sanitario ed educativo, particolarmente per quanto riguarda la tutela psicofisica di soggetti che, già sottoposti agli impegni scolastici, vengono a trovarsi sovente in una situazione di *surmenage*. In particolar modo si è evidenziato come attività ad importante coinvolgimento emotivo (quale quella dell'attore e del modello pubblicitario) possano privare il bambino degli effetti benefici derivanti dal riposo scolastico, periodo di distensione e di sviluppo di una corretta socialità, derivante dal rapporto che

si stabilisce con i coetanei essenzialmente attraverso il gioco.

Allo scopo di garantire un sereno sviluppo della personalità di bambini ed adolescenti, pare dunque utile l'introduzione di una norma che impedisca l'eccessivo sfruttamento di soggetti in età scolare nel campo della pubblicità, attività « emergente » che richiede un particolare impegno psicofisico per le implicazioni protagonistiche derivanti dalla riproduzione della propria immagine a scopo di pubblica diffusione.

Si ritiene pertanto necessario limitare lo svolgimento di tale attività ad un numero di giorni non superiore alla metà della durata di ogni periodo di vacanze scolastiche.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. È fatto divieto a chiunque di impiegare in qualità di modello o attore in campo pubblicitario un minore in età scolare, durante un periodo di vacanze scolastiche, per un numero di giorni superiore alla metà della durata delle vacanze stesse.

2. Viene considerato esercente l'attività di cui al comma 1, chiunque sia utilizzato allo scopo di presentare al pubblico, direttamente o indirettamente, tramite la riproduzione della sua immagine su ogni tipo di supporto visivo o audiovisivo, un prodotto, un servizio o un messaggio pubblicitario.